## A TUTTO IL PERSONALE

## LORO SEDI

Oggetto: Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020. Termine scadenza 09/07/2019

La Legge n. 153/1988 stabilisce che i limiti di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT tra l'anno 2017 e l'anno 2018 è risultata pari a +1,1%. In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020 con il predetto indice.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito, pertanto, per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2020, trovano applicazione le nuove tabelle da 11 a 21d, di cui alla Circolare INPS n. 66 del 17/05/2019.

Si ricorda che, sulla scorta delle modifiche introdotte dalla Legge 76/2016, nella definizione di nucleo familiare sono da ricomprendersi anche le unioni civili fra persone dello stesso sesso ed i conviventi di fatto che sottoscrivono un contratto di convivenza, pertanto, l'istituto dell'assegno per il nucleo familiare è esteso anche a questi soggetti, come chiarito dalla circolare INPS n. 84 del 05/05/2017.

I dipendenti interessati alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare dovranno presentare la domanda entro il 09/07/2019, prendendo in considerazione i redditi conseguiti nell'anno 2018.

La domanda di assegno per il nucleo familiare dovrà essere compilata on-line accedendo con le proprie credenziali di posta al seguente URL: <a href="https://work.unimi.it/rlavoro/welfare/77630.htm">https://work.unimi.it/rlavoro/welfare/77630.htm</a>.

Si ricorda inoltre che ai lavoratori a tempo parziale, l'assegno spetta nella misura intera, se la prestazione lavorativa settimanale è di durata non inferiore alle 24 ore.

Si fa presente che la corresponsione dell'assegno del nucleo familiare, già in godimento al 30/06/2019, verrà sospesa con decorrenza **01/07/2019** e ripristinata sulla base della presentazione della nuova richiesta.

Si coglie l'occasione per sottolineare che la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia, comunque denominati, per l'effetto delle presenti disposizioni, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dall'essere a carico.

Con i migliori saluti.

La Dirigente Responsabile Direzione Risorse Umane Dott.ssa Anna Canavese